

(N. 1470)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

di concerto col Ministro delle Tesoro

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 27 APRILE 1956

Elevazione del contributo annuo a favore dell'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta.

ONOREVOLI SENATORI.

1. L'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, creata subito dopo la prima guerra mondiale, è ora retta dallo Statuto approvato col decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1951, n. 1830, in base al quale: l'ente è amministrato da un Consiglio centrale nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto di undici membri, di cui cinque designati dalle amministrazioni centrali interessate e sei scelti fra persone esperte e benemerite nel campo dell'educazione infantile; con analogo provvedimento, fra i componenti del Consiglio centrale, è nominato il Presidente cui competono le funzioni esecutive; un rappresentante della Corte dei conti ed uno del Ministero del tesoro esercitano le funzioni di delegati al riscontro.

L'Opera, che nei primi anni di vita eserci-

tava anche altre attività assistenziali; poi assorbita da diversi enti nazionali come l'O.N. M.I., svolge ora la sua azione nei territori delle provincie di Trento, di Bolzano, di Udine e di Gorizia, essenzialmente nel campo delle scuole materne, pur gestendo anche qualche scuola professionale (cucito, tessitura) e provvedendo all'allestimento di corsi di economia domestica e di cultura popolare. Al 31 dicembre 1954 le sedi di scuole materne erano 262 con un totale di 357 sezioni e di 11.528 alunni.

2. La maggiore entrata dell'ente è costituita dal contributo dello Stato, stabilito in annue lire 120.000.000 con legge 29 luglio 1952, numero 1080, al quale si aggiungono altri contributi, parte del Ministero della pubblica istruzione e parte degli enti locali, per un totale che nel 1954 ha raggiunto i 35 milioni, il

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gettito delle tasse di frequenza delle scuole per quasi 44.000.000 nello stesso anno, ed altri proventi minori: secondo il consuntivo del 1954 si ebbe un totale di entrate ordinarie di lire 203.000.000 alle quali vanno aggiunte entrate straordinarie per circa lire 12.500.000.

Nell'anno 1953 l'O.N.A.I.R. ha chiuso per la prima volta il suo bilancio con un disavanzo di circa 7.000.000 elevatosi nel 1954 a 27 milioni. Lo squilibrio, aggravatosi ancora nel 1955 nella presumibile cifra di 28.000.000, è stato causato dagli aumenti di spesa verificatisi in alcune voci (ad es., contingenza e previdenza a favore del personale, refezioni scolastiche il cui costo medio unitario è salito da 17 a 22 lire), dalla diminuzione del gettito di alcune entrate straordinarie (ad es., minori assegnazioni da parte dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali), ma soprattutto dall'espansione dell'attività dell'Ente che, da 316 sezioni di scuole materne gestite nel 1951, è passato nel 1955 a 362 sezioni.

Correlativamente, è da notare che la spesa per la gestione delle scuole materne, ammontante nel 1950 a 140.000.000 ha avuto un incremento fino a 209.000.000 nel 1954 e a 212.000.000 nel 1955.

Alle necessità finanziarie, dovute al passivo ineliminabile manifestatosi nei decorsi anni per le cause sopra accennate, vanno aggiunte quelle derivanti dalla imprescindibile esigenza di procedere alla revisione del trattamento economico del personale e, in particolare, delle insegnanti (360 unità) e delle assistenti (366 unità).

Al riguardo va tenuto conto che gli stipendi mensili delle insegnanti — con dieci mesi all'anno di insegnamento e 42 ore settimanali — vanno da un minimo di 23.000 ad un massimo di 28.000 lire, compresa l'indennità di presenza, più l'alloggio in natura (o, dove esso manchi, una corrispondente indennità) ed una refezione giornaliera gratuita in comune con gli alunni. Le assistenti percepiscono il compenso mensile di 20.340 lire.

L'O.N.A.I.R., per provvedere ai necessari miglioramenti economici al personale, pur senza raggiungere i compensi delle corrispondenti categorie di impiegati statali, deve in-

contrare una maggiore spesa annua, compresi gli oneri riflessi, di circa 35.000.000 di lire, preventivando per le 366 assistenti e le 360 insegnanti una integrazione mensile di 3.000 e di 5.000 lire, più un aumento dal 10 al 15 per cento sullo stipendio base per le insegnanti di ruolo. Tali miglioramenti dovrebbero avere decorrenza dal 1° luglio 1955, ossia la stessa data prevista dal presente disegno di legge per la elevazione del contributo, mentre il personale interessato ha chiesto miglioramenti in misura maggiore e con decorrenza dal 1° gennaio 1954.

3. Si hanno dunque i seguenti dati riassuntivi:

a) disavanzo accertato del 1954 sicuramente riprodotti con qualche aggravamento nell'anno 1955 di cui manca ancora il consuntivo . . . L.	27.000.000
b) aumenti da concedersi al personale dal 1° luglio 1955, ed oneri riflessi . . . . . »	35.000.000
	<hr/>
• Totale L.	62.000.000

A tale fabbisogno andrebbe aggiunto quello che deriverebbe dall'accoglimento di nuove domande di gestione di scuole (e cioè: 11 in provincia di Trento, 10 in provincia di Bolzano, 28 in provincia di Udine e 7 in provincia di Gorizia), finora respinte dall'O.N.A.I.R. per mancanza di mezzi.

Posto quanto sopra e considerato che gli altri proventi dell'Opera sono praticamente consolidati, salvo piccoli possibili incrementi in alcune voci, l'elevazione del contributo, prevista nel presente disegno di legge in lire 56.000.000 a partire dall'esercizio 1955-56 è destinato a coprire quasi completamente l'anzidetto fabbisogno. L'ulteriore elevazione di 24.000.000 a partire dall'esercizio 1956-57 non costituisce, per l'Opera, un effettivo aumento di proventi, in quanto essa corrisponde all'ammontare del contributo straordinario concesso, negli ultimi anni, compreso l'esercizio 1955-1956, dalla Presidenza del Consiglio dei Mi-

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nistri per l'impianto *ex novo* e la gestione di 28 scuole materne in alcune zone della provincia di Udine; contributo che è da considerarsi ormai consolidato e che conviene unificare con quello ordinario e permanente.

Per quanto riguarda la copertura, vi si provvede per l'importo di lire 56.000.000 re-

lativo all'esercizio 1955-56, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio, e per l'importo di lire 80.000.000, relativo all'esercizio 1956-1957, a carico dell'analogo fondo iscritto al corrispondente capitolo 495.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta (O.N.A.I.R.) è elevato da lire 120.000.000 a lire 176.000.000 per l'esercizio 1955-56 e a lire 200.000.000 a decorrere dall'esercizio 1956-1957.

## Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per l'importo di lire 56.000.000 relativo all'esercizio 1955-56, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso e, per l'importo di lire 80 milioni relativo all'esercizio 1956-57, a carico dell'analogo fondo iscritto al corrispondente capitolo n. 495.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.